Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 agosto 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 14 gennaio 1954
registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955
registro Presidenza n. 4, foglio n. 149.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

DE GREGORI Francesco di Luigi e di Bomba Emilia da Roma, classe 1910, capitano s.p.e., partigiano combattente (*Alla memoria*). — Soldato fedele e deciso, animato da vivo amore di Patria, dopo l'armistizio prodigava ogni sua attività alla lotta di liberazione organizzando, animando e guidando da posti di responsabilità e di comando il movimento partigiano nella Carnia e nella zona montana ad est del Tagliamento. Comandante capace e soldato valoroso, dopo essersi ripetutamente affermato in numerosi combattimenti, si distingueva particolarmente durante la dura offensiva condotta da preponderanti forze tedesche alla fine di settembre del 1944 nella zona montana del Torre-Natisone. In condizioni particolarmente difficili di tempo e di ambiente, fermo, deciso e coraggioso riaffermava l'italianità della regione e la intangibilità dei confini della Patria. Cadeva vittima della tragica situazione creata dal fascismo ed alimentata dall'oppressore tedesco in quel martoriato lembo d'Italia dove il comune spirito patriottico non sempre riusciva a fondere in un solo blocco le forze della Resistenza. — Friuli, settembre 1943-7 febbraio 1945.

(4377)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1955, n. 745.

Temporaneo richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali, graduati e militari di truppa, in congedo illimitato dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio-decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive sue modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nell'anno finanziario 1955-56 possono essere richiamati alle armi per istruzione n. 100 sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare in congedo illimi-

tato e n. 2000 graduati e militari di truppa del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare, appartenenti a qualsiasi classe di leva, purchè soggetti ancora ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando di Zona aerea territoriale e di aeronautica il numero dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà indicato il giorno di presentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1955

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 86. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1955, n. 746.

Proroga della concessione dell'assegno integrativo di cui al decreto Presidenziale 4 febbraio 1955, n. 23, attribuito al personale statale in esecuzione della legge delega.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 — punto 12 — 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando le misure e i criteri di attribuzione, la concessione dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, ed agli analoghi provvedimenti emanati in applicazione dell'art. 4 dello stesso decreto, è prorogata, a titolo di acconto sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni che deriveranno dal conglobamento parziale dei trattamenti economici del personale statale previsto con effetto dal 1° luglio 1955, dall'art. 2 — punto 12 — della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, sino all'entrata in vigore del provvedimento di attuazione del conglobamento medesimo.

Art. 2.

Le somme corrisposte in attuazione del precedente art. 1 saranno recuperate, in unica soluzione, nella prima applicazione del provvedimento di conglobamento parziale dei trattamenti economici di cui è cenno nello stesso art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 90. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 747.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale insegnante delle scuole elementari festive ed estive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Agli insegnanti delle scuole elementari festive ed estive di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n. 1002, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere

dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile netto, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, in misura pari, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dell'assegno integrativo mensile netto stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti del grado 12°, ma comunque non inferiore a lire 1500 mensili.

Art. 2.

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 748.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale incaricato dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato.

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale incaricato dell'Istituto superiore di sanità, disciplinato dalla legge 30 luglio 1950, n. 630, è concesso a decorrere dal 1° gennaio 1954, e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dal decreto Ministeriale 13 novembre 1950, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali di gruppo e grado, categoria o qualifica cui il predetto personale è stato parificato col citato decreto Ministeriale 13 novembre 1950.

Art. 2.

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 87. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 749.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana in servizio presso Amministrazioni statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Visti gli articoli 10 e 22 del decreto Presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale di ruolo e a contratto tipo, già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, in servizio presso Amministrazioni statali in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955,

n. 23, per i dipendenti statali, cui il predetto personale risulta parificato mediante decreto n. 141494 in data 13 settembre 1951 del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, concernente l'estensione al personale medesimo dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo stabilito dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.

Per il personale di cui al precedente comma che si sia avvalso della facoltà di opzione prevista dall'art. 22 del decreto Presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451, l'assegno integrativo, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto Presidenziale stesso, è fissato nella misura netta di lire cinquemila mensili.

Art. 2.

Per il personale straordinario già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa Italiana, in servizio presso le Amministrazioni statali in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, l'assegno integrativo è fissato, con la decorrenza e con le caratteristiche stabilite nel primo comma del precedente art. 1, nella misura netta di lire cinquemila mensili.

Art. 3.

Sono estese all'assegno integrativo di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 88. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1955, n. 750.

Approvazione dello statuto dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze.

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, viene approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, composto di quindici articoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 146. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1955, n. 751.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Sacile (Udine).

N. 751. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Sacile (Udine) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 46. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1955, n. 752.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale n. 4, di via Goceano, 2, in Cagliari.

N. 752. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale N. 4, di via Goceano, 2, in Cagliari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*. MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 45. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1955, n. 753.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare una donazione.

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Catania viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) nominali, disposta dal dott. Giuseppe Barbagallo Sangiorgi, e con la rendita del capitale donato viene istituito un premio di studio di L. 25.000 (venticinquemila), intitolato « Premio Maria Sangiorgi Barbagallo ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 26. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 754.

Autorizzazione all'accettazione delle gratuite cessioni, in uso perpetuo, di alcune porzioni degli immobili già facenti parte dell'ex Monastero di Santa Chiara fatte dal comune di Matera allo Stato.

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione delle gratuite cessioni, in uso perpetuo, di alcune porzioni degli immobili già facenti parte dell'ex Monastero di Santa Chiara fatte dal comune di Matera allo Stato con gli atti, rispettivamente, in data 29 marzo 1929, 27 settembre 1934 e 31 ottobre 1951.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 75. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e ai marchi esposti nella « X Mostra internazionale delle conserve alimentari e relativi imballaggi - Salone internazionale tecnico-industriale delle attrezzature per l'alimentazione » che avrà luogo a Parma dal 20 al 30 settembre 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 in forza del quale le norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applicano anche ai modelli di utilità ed ai modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'« Ente autonomo delle conserve alimentari » a Parma.

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra internazionale delle conserve alimentari e relativi imballaggi Salone internazionale tecnico-industriale delle attrezzature per l'alimentazione » che avrà luogo a Parma dal 20 al 30 settembre 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127; 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 16 giugno 1955

Il Ministro: CORTESE

(4352)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e ai marchi esposti nel « IV Salone internazionale dell'alimentazione e delle attività domestiche » che avrà luogo a Bologna, dal 1° al 15 ottobre 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale le norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applicano anche ai modelli di utilità ed ai modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'« Ente autonomo Fiera di Bologna »;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale dell'alimentazione e delle attività domestiche » che avrà luogo a Bologna dal 1° al 15 ottobre 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti del 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 18 giugno 1955

Il Ministro: CORTESE

(4354)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e ai marchi esposti nella « VIII Fiera di Bolzano Campionaria internazionale » che avrà luogo a Bolzano dal 16 al 27 settembre 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale le norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applicano anche ai modelli di utilità ed ai modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente della « VIII Fiera di Bolzano Campionaria internazionale »;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Fiera di Bolzano Campionaria internazionale » che avrà luogo a Bolzano dal 16 al 27 settembre 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 19 giugno 1955

Il Ministro: CORTESE

(4355)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e ai marchi esposti nella « XXXIII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » che avrà luogo a Milano dal 3 al 12 dicembre 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale le norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applicano anche ai modelli di utilità ed ai modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della « XXXIII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » a Milano;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i marchi d'impresa, i modelli di utilità e i disegni ornamentali relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » che avrà luogo a Milano dal 3 al 12 dicembre 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 20 giugno 1955

Il Ministro: CORTESE

(4356)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e ai marchi esposti nel « Salone mercato internazionale delle contrattazioni dell'abbigliamento » che avrà luogo a Torino dal 24 al 30 novembre 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale le norme del regio decreto 2 giugno 1939, n. 1127 sopra richiamato, si applicano anche ai modelli di utilità ed ai modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente del « Salone mercato internazionale delle contrattazioni dell'abbigliamento » a Torino;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i marchi d'impresa, i modelli di utilità e i disegni ornamentali relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale delle contrattazioni dell'abbigliamento » che avrà luogo a Torino dal 24 al 30 novembre 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 21 giugno 1955

Il Ministro: CORTESE

(4357)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1955.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e ai marchi esposti nel « V Salone internazionale della tecnica », che avrà luogo a Torino dal 28 settembre al 9 ottobre 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale le norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 sopra richiamato, si applicano anche ai modelli di utilità ed ai modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'« Ente autonomo Fiera di Torino »;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone internazionale della tecnica », comprendente: la Mostra internazionale della meccanica (XV), il Salone europeo delle materie plastiche (II), la Mostra della meccanica agraria (VII), l'Esposizione internazionale della tecnica cinematografica e fotografica (VII), che avrà luogo a Torino dal 28 settembre al 9 ottobre 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti del 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 1° luglio 1955

Il Ministro: CORTESE

(4358)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1955.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Taormina ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi di retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Preso atto dell'accordo intervenuto in data 12 agosto 1953 fra le organizzazioni sindacali interessate in ordine alla tabella allegata al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alla Gestione I.N.A.-Casa, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Taormina, sono determinate nelle misure di cui alla allegata tabella.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 agosto 1953.

Roma, addì 4 agosto 1955

p. Il Ministro: SEDATI

Tabella delle retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Taormina

Alberghi categoria di lusso:		
Personale 1ª categoria	L.	50.000 mensili
Personale 2ª categoria	»	38.000 »
Personale 3ª categoria	»	24.000 »
Alberghi di 1ª categoria:		
Personale 1ª categoria	L.	45.000 mensili
Personale 2ª categoria	»	36.000 »
Personale 3ª categoria	»	21.000 »
Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria:		
Personale 1ª categoria	L.	40.000 mensili
Personale 2ª categoria	»	30.000 »
Personale 3ª categoria	»	19.000 »
Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria:		
Personale 1ª categoria	L.	35.000 mensili
Personale 2ª categoria	»	28.000 »
Personale 3ª categoria	»	17.000 »
Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria:		
Personale 1ª categoria	L.	33.000 mensili
Personale 2ª categoria	»	25.000 »
Personale 3ª categoria	»	16.000 »

Visto, p. *Il Ministro*: SEDATI

(4304)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1955.

Approvazione di alcune clausole particolari di polizza per assicurazioni collettive, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune clausole particolari di polizza da adottarsi per contratti collettivi stipulati in base ad assicurazione temporanea;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune condizioni particolari di polizza da adottarsi per contratti collettivi stipulati in base ad assicurazione temporanea, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

Roma, addì 8 agosto 1955

Il Ministro: CORTESE

(4441)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 1955, n. 650 « Approvazione delle modificazioni allo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 11 agosto 1955, n. 184, ove è detto: « sulla proposta del Ministro per la marina mercantile » leggasi: « sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un reliquato arginale nel sesto comprensorio di Po, in comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza).

Con decreto dell'8 febbraio 1955, n. 2293, emesso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un reliquato arginale nel sesto comprensorio di Po, in comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza), distinto nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 18, mappale n. 7 parte, della superficie di ettari 0.39.70, ed indicato nell'estratto catastale 5 novembre 1953, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale Sezione autonoma di Piacenza, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4310)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Campone Giustizia e Tovo », con sede nel comune di Tirano (Sondrio), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto Presidenziale 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1955, registro n. 13, foglio n. 148, è stato costituito su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Campone Giustizia e Tovo », con sede in Tirano (Sondrio), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori

Della Vedova Benedetto fu Martino, presidente.

Corvi Angelo fu Domenico, vice presidente.

Pola Carlo, Abordi Lorenzo, Mazza Bernardo, Zucchetti Marco, Nazzari Andrea, membri.

(4442)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 agosto 1955

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,90	624,80	624,92	624,94	624,80	624,92	624,92	624,90	624,90	624,84
$ Can.	634,40	633,50	634 —	634,25	633,35	633,65	633,75	634,25	634,25	634,40
Fr. Sv. lib.	145,75	145,70	145,78	145,80	145,85	145,78	145,80	145,78	145,80	145,75
Kr. D.	—	90,475	90,50	90,10	90,47	89,80	90,50	90,10	90,10	90,473
Kr. N.	—	87,50	87 —	87,10	87,47	86,85	87 —	87 —	87,10	87,487
Kr. Sv.	—	120,75	121,25	121,10	120,80	119,90	121 —	121,10	121,10	120,797
Fol.	—	164,50	164,75	164,40	164,75	163,25	164,50	164,50	164,40	164,60
Fr. B.	12,50	12,50	12,45	12,55	12,48	12,40	12,52	12,55	12,55	12,45
Fr. Fr.	179 —	178,50	179,10	179 —	175 —	177,20	179 —	179 —	179 —	178,55
Fr. Sv. acc.	145,75	143 —	142,90	143,25	142,90	145,85	143,60	143,25	143,25	142,90
Lst.	1741,70	1741 —	1742 —	1741,75	1740 —	1740 —	1741 —	1741,75	1741,75	1742 —
Dm. occ.	149 —	149 —	149,15	149 —	148,79	147,70	148,75	149 —	149 —	149 —

Media dei titoli del 22 agosto 1955

Rendita 3,50 % 1906	64,125
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 5 % 1935	92,225
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,80
Id. 5 % 1936	93,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1955

1 dollaro USA.	624,93
1 dollaro Can.	634 —
1 Fr. Sv. lib.	145,80
1 Kr. Dan.	90,30
1 Kr. Norv.	87 —
1 Kr. Sv.	121,05
1 Fol.	164,45
1 Fr. bel.	12,535
1 Fr. Fr.	179 —
1 Fr. Sv. acc.	143,425
1 Lst.	1741,375
1 Marco ger.	148,875

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale del 27 giugno 1955, concernente l'approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1955, n. 157, al settimo rigo delle premesse, in luogo di: « 17 luglio 1937, n. 691 » leggasi: « 17 luglio 1947, n. 691 . . ».

(4380)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Termini Imerese, con sede in Termini Imerese (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Termini Imerese, con sede in Termini Imerese (Palermo);

Dispone:

Mons. Francesco Faciano fu Carlo è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Termini Imerese, con sede in Termini Imerese (Palermo), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(4336)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela, con sede in Santa Lucia del Mela (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela (Messina);

Dispone:

L'avv. Franco Spadaro fu Domenico è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela, con sede in Santa Lucia del Mela (Messina), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1955

Il Governatore MENICHELLA

(4337)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Gorizia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto in data 6 luglio 1955, n. 330/140187, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Gorizia;

Vista la nota del Prefetto di Gorizia con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Domenico Dicuonzo, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Domenico Dicuonzo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Gorizia il vice prefetto dottor Adriano Loricchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 agosto 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4362)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Teramo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1955, n. 330.140096. 20400.12.78, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Teramo;

Vista la nota del direttore generale dell'Istituto superiore di sanità con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Roberto Intonti con il prof. Felice Bucci nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Roberto Intonti è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Teramo il prof. Felice Bucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 agosto 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4363)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto Ministeriale 30 marzo 1955.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1955 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1955, col quale venne indetto un concorso per esame a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Vista l'autorizzazione in data 11 giugno 1955, n. 13049/12106 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto Ministeriale 30 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1955, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami via Girolamo Induno n. 4, nei giorni tredici e quattordici dicembre 1955, con inizio alle ore otto antimeridiane.

Roma, addì 12 luglio 1955

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1955
Registro n. 22, foglio n. 73. — BENVENUTO

(4360)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a settanta posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti 8 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1923, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati civili per fatto di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè le modifiche ad esso apportate con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa al collocamento dei minorati di guerra ed il relativo regolamento, approvato con decreto Presidenziale 13 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 24 febbraio 1953, n. 142, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a settanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dei suddetti settanta posti:

diciannove sono riservati al personale proveniente dai soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana che si trovi nelle condizioni indicate nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, richiamato nelle premesse;

tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A) essere forniti della laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università della Repubblica, ovvero della laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze, o della laurea in scienze politiche, con esclusione di altri titoli di studio;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati o invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

III) a trentanove anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè dei capi famiglie numerose;

IV) a quarantacinque anni nei riguardi del personale in servizio agli uffici dell'U.N.S.E.A. finò al 28 febbraio 1951, e del personale in servizio agli uffici dell'I.R.C.E. fino al 16 giugno 1953.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I) e III), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Il limite di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, appartengano ai ruoli (ivi compresi quelli speciali transitori) degli impiegati civili dello Stato;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere anche ai tre posti riservati, di cui all'art. 1 del presente bando, sostenendo, allo scopo, la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni pre-

viste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta bollata della competente autorità.

Gli aspiranti che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario,

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria. di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) dell'art. 5.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *h*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro;
8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche):
9) legislazione speciale amministrativa;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesca) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

I candidati, che aspirano a concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale in lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 11.

Con successivo decreto verrà fissata la data degli esami.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vicesegretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 15.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 maggio 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1955
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 174. — OLIVA

(4457)

Concorso ad un posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Prato (Firenze)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto vacante di segretario generale di 1ª classe (grado I) del comune di Prato (Firenze) della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;

i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta su carta da bollo da L. 200 corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del versamento.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso della laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere, *c*) e *d*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con la qualifica di capo ripartizione e vice segretario;

2) copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla Prefettura.

I predetti aspiranti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta che decorrono dalla comunicazione del relativo invito i seguenti altri documenti:

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

8) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti devono, inoltre, accludere alla domanda tutti i titoli di merito che ritengono di produrre nel proprio interesse nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli.

Roma, addì 13 agosto 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

(4458)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo, indetto con decreto Ministeriale 4 giugno 1954.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto Presidenziale 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1954, registro n. 24, foglio n. 169, con il quale è indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1954, registro n. 34, foglio n. 131, con il quale è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso;

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1955, registro n. 1, foglio n. 336, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1955, registro n. 20, foglio n. 212, con il quale è stata apportata modifica alla composizione della Commissione esaminatrice nominata col citato decreto Ministeriale 7 dicembre 1954;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 4 giugno 1954, citato nelle premesse:

1. Sottotenente CC. cpl. Del Gaiso Vincenzo di Guglielmo, punti 33,90;
2. Sottotenente CC. cpl. Modafferi Giovanni di Orazio, punti 31,70;
3. Sottotenente CC. cpl. Galletta Francesco di Eugenio, punti 30,60;
4. Sottotenente art. cpl. Acquafresca Vincenzo di Manlio, punti 30;
5. Tenente CC. cpl. Corsi Antonio di Oreste, figlio di invalido di guerra, punti 29,70;
6. Sottotenente CC. cpl. De Magistris Decio di Francesco, nato il 26 ottobre 1927, punti 29,10;
7. Sottotenente ftr. cpl. Delfrate Pietro Antonino di Paolo, nato il 5 dicembre 1927, punti 29,10;
8. Tenente CC. cpl. Calabrese Antonio di Giovanni, nato il 4 giugno 1927, punti 28,70;
9. Sottotenente ftr. cpl. Pezzullo Carmine di Raffaele, nato il 22 aprile 1928, punti 28,70;
10. Sottotenente CC. cpl. Chinnici Rocco di Domenico, punti 28,60;
11. Sottotenente CC. cpl. Della Corte Alfredo di Ferdinando, profugo giuliano, punti 28,50;
12. Sottotenente CC. cpl. Schettino Michele di Vincenzo, punti 28,50;
13. Tenente art. cpl. Zilli Celso di Angelo, nato il 26 dicembre 1928, punti 28,30;
14. Sottotenente CC. cpl. Bulgarini Maurizio di Paolo, nato il 31 gennaio 1931, punti 28,30;
15. Sottotenente ftr. cpl. Romoli Alberto di Romolo, figlio di invalido di guerra, punti 28,20;
16. Sottotenente CC. cpl. Focacci Carlo di Rodolfo, punti 28,20;
17. Sottotenente ftr. cpl. Poma Michele di Raffaele, punti 28,10;
18. Sottotenente CC. cpl. Liguori Giulio di Giovanni, punti 27,90;
19. Sottotenente ftr. cpl. Toni Giovanni di Federico, figlio di invalido di guerra, punti 27,60;
20. Sottotenente ftr. cpl. Morabito Ernesto di Gaetano, nato il 1° maggio 1929, punti 27,60;
21. Sottotenente ftr. cpl. Filauro Sergio di Ugo, nato il 17 agosto 1929, punti 27,60;
22. Sottotenente ftr. cpl. Mallozzi Benedetto di Antonio, nato il 2 gennaio 1930, punti 27,60;
23. Sottotenente ftr. cpl. Zappi Giovanni di Luigi, nato il 18 dicembre 1930, punti 27,60;
24. Sottotenente CC. cpl. Corleo Franc. Cesare di Giuseppe, figlio di invalido di guerra, punti 27,50;
25. Tenente CC. cpl. Vittiglio Giuseppe di Antonio, nato il 1° dicembre 1926, punti 27,50;
26. Sottotenente CC. cpl. Rotellini Vittorio di Rio, nato il 18 novembre 1930, punti 27,50;
27. Sottotenente CC. cpl. Rocchietti March Mario di Augusto, punti 27,40;
28. Sottotenente CC. cpl. Danese Giuseppe di Giovanni, nato il 25 settembre 1926, punti 27,30;
29. Sottotenente ftr. cpl. Fussone Sebastiano di Santo, nato il 20 dicembre 1929, punti 27,30;
30. Sottotenente CC cpl. Teatini Luciano di Guglielmo, profugo d'Africa, punti 27,20;
31. Sottotenente CC. cpl. Vitali Giuseppe di Gentile, coniugato, punti 27,20;
32. Sottotenente CC. cpl. Passarello Cesare di Vincenzo, nato il 19 ottobre 1927, punti 27,20;
33. Sottotenente CC. cpl. Munaron Aldo di Dario, nato il 23 marzo 1928, punti 27,20;
34. Sottotenente CC. cpl. Pesce Mario di Luigi, coniugato, punti 27,10;
35. Sottotenente CC. cpl. Cantaluppi Giuseppe di Ferdinando, punti 27,10;
36. Tenente CC. cpl. Ungania Giacomo di Emidio, punti 27;
37. Sottotenente CC. cpl. Morreale Giuseppe di Carmelo, coniugato, nato il 2 ottobre 1926, punti 26,90;
38. Sottotenente CC. cpl. Trucco Alessandro di Carlo, coniugato, nato il 22 gennaio 1928, punti 26,90;
39. Sottotenente CC. cpl. Viti Pietro di Francesco, punti 26,90;
40. Sottotenente CC. cpl. Manconi Bernardino di Adamo, nato il 28 luglio 1928, punti 26,80;
41. Sottotenente ftr. cpl. Cervero Antonio di Arturo, nato il 16 marzo 1929, punti 26,80;
42. Sottotenente CC. cpl. Martone Americo di Pasquale, nato il 16 marzo 1930, punti 26,80;
43. Sottotenente ftr. cpl. Chiavoni Lamberto di Luigi, nato il 22 febbraio 1927, punti 26,60;
44. Sottotenente ftr. cpl. Imparato Elio di Umberto, nato il 17 maggio 1931, punti 26,60;
45. Sottotenente CC cpl. Marrocco Giovanni di Luigi, nato il 5 gennaio 1932, punti 26,60;
46. Sottotenente CC. cpl. Costanzo Alessandro di Attilio, coniugato, punti 26,50;
47. Sottotenente CC cpl. Dall'Aglio Tito di Antonio, punti 26,50;
48. Sottotenente CC. cpl. Cappelluzzo Antonio di G. Battista, figlio di invalido di guerra, punti 26,40;
49. Sottotenente ftr. cpl. Piatti Franco di Umberto, nato il 27 gennaio 1927, punti 26,40;
50. Sottotenente aut. cpl. Francone Antonio di Giovanni, nato il 17 luglio 1927, punti 26,40;
51. Sottotenente CC. cpl. Salvati Tito Manlio di Tito, nato il 12 agosto 1927, punti 26,40;
52. Tenente ftr. cpl. Ferretti Pietro di Pietro Gius., nato il 14 marzo 1929, punti 26,40;
53. Sottotenente CC. cpl. Campo Giovanni di Biagio, coniugato, punti 26,30;
54. Sottotenente CC. cpl. Boccaccio Sergio di Silvio, punti 26,30;
55. Tenente art. cpl. Gallà Giuseppe di Gius. Rosario, nato il 21 luglio 1926, punti 26,20;
56. Sottotenente ftr. cpl. Boffolino Francesco di Vittorio, nato il 25 giugno 1927, punti 26,20;
57. Sottotenente gen. aer. cpl. Catania Giovanni di Giuseppe, punti 26,10;
58. Sottotenente CC. cpl. Fassone Giorgio di Alessandro, punti 26;
59. Sottotenente CC. cpl. Persano Enea di Francesco, coniugato, punti 25,90;
60. Sottotenente CC. cpl. Lancieri Michele di Federico, punti 25,90;
61. Sottotenente CC. cpl. Bindelli Giorgio di Enrico, nato il 23 gennaio 1927, punti 25,80;
62. Sottotenente CC. cpl. Nappa Angelo di Alfonso, nato il 2 novembre 1929, punti 25,80,
63. Sottotenente ftr. cpl. Garagnani Paolo di Mauro, punti 25,70;
64. Sottotenente CC. cpl. Tugnoli Luciano di Emilio, punti 25,60;
65. Sottotenente ftr. cpl. Attanasio Luigi di Aniello, nato il 2 gennaio 1927, punti 25,50;
66. Sottotenente CC. cpl. Ventimiglia Matteo di Vincenzo, nato il 18 giugno 1928, punti 25,50;
67. Sottotenente ftr. cpl. Carparelli Eugenio di Nicola, nato il 19 maggio 1929, punti 25,50;
68. Sottotenente art. cpl. Bucci Giorgio di Angelo, nato il 21 gennaio 1932, punti 25,50;
69. Sottotenente ftr. cpl. Muci Cosimo di Tiziano, nato il 2 gennaio 1929, punti 25,40;
70. Sottotenente art. cpl. Marzano Salvatore di Luigi, nato il 13 gennaio 1932, punti 25,40;
71. Sottotenente CC. cpl. Tibaldi Bruno di Augusto, punti 25,30;
72. Sottotenente CC. cpl. Angeleri Francesco di Amleto, coniugato, punti 25,20;
73. Sottotenente ftr. cpl. Trovato Alfio di Sebastiano, nato il 20 febbraio 1932, punti 25,20;
74. Sottotenente CC cpl. Cagnazzo Giuseppe di Luigi, nato il 29 agosto 1932, punti 25,20;
75. Sottotenente art. cpl. Mangione Luciano di Gaspare, punti 25;
76. Sottotenente ftr. cpl. Bonsegna Ferdinando di Alessandro, profugo d'Africa, punti 24,90;
77. Sottotenente CC. cpl. Bello Gaetano di Enrico, punti 24,90;
78. Sottotenente CC. r. a. cpl. Rapisarda Nicolò di Salvatore, orfano di guerra, punti 24,70;
79. Sottotenente CC. cpl. Del Fabro Claudio di Romano, nato il 18 febbraio 1928, punti 24,70;
80. Sottotenente CC cpl. Nati Edgardo di Tancredi, nato il 3 marzo 1929, punti 24,70;

81. Sottotenente CC. cpl. Caglià Ennio di Pietro, orfano di guerra, punti 24,60;
82. Sottotenente cav. cpl. Serio Salvatore di Carmelo, nato il 13 marzo 1927, punti 24,60;
83. Sottotenente CC. cpl. Pellicanò Francesco di Francesco, nato il 28 giugno 1929, punti 24,60;
84. Sottotenente CC. cpl. Tamburin Silvano di Giuseppe, punti 24,50;
85. Sottotenente CC. cpl. Simeoni Elio di Ernesto, punti 24,40;
86. Sottotenente ftr. cpl. Gelardi Giuseppe di Antonino, punti 24,30;
87. Sottotenente art. cpl. Pastore Mario di Michele, punti 24,10;
88. Sottotenente ftr. cpl. Maggio Francesco di Giovanni, figlio di invalido di guerra, punti 24;
89. Sottotenente CC. cpl. Buscaglia Faliero di Carlo, nato il 16 marzo 1927, punti 24;
90. Tenente aut. cpl. Accica Innocenzo di Silvio, nato il 14 marzo 1928, punti 24;
91. Sottotenente cav. cpl. Trilli Salvatore di Michele, nato il 20 aprile 1930, punti 24.

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria, ed osservate le norme relative ai benefici previsti per gli ex combattenti ed assimilati, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti cinquanta candidati:

1. Sottotenente CC. cpl. Del Gaiso Vincenzo di Guglielmo;
2. Sottotenente CC. cpl. Modafferi Giovanni di Orazio;
3. Sottotenente CC. cpl. Galletta Francesco di Eugenio;
4. Sottotenente art. cpl. Acquafresca Vincenzo di Manlio;
5. Tenente CC. cpl. Corsi Antonio di Oreste;
6. Sottotenente CC. cpl. De Magistris Decio di Francesco, nato il 26 ottobre 1927;
7. Sottotenente ftr. cpl. Delfrate Pietro Antonino di Paolo, nato il 5 dicembre 1927;
8. Tenente CC. cpl. Calabrese Antonio di Giovanni, nato il 4 giugno 1927;
9. Sottotenente ftr. cpl. Pezzullo Carmine di Raffaele, nato il 22 aprile 1928;
10. Sottotenente CC. cpl. Chinnici Rocco di Domenico;
11. Sottotenente CC. cpl. Della Corte Alfredo di Ferdinando, profugo giuliano;
12. Sottotenente CC. cpl. Schettino Michele di Vincenzo;
13. Tenente art. cpl. Zilli Celso di Angelo, nato il 26 dicembre 1928;
14. Sottotenente CC. cpl. Bulgarini Maurizio di Paolo, nato il 31 gennaio 1931;
15. Sottotenente ftr. cpl. Romoli Alberto di Romolo, figlio di invalido di guerra;
16. Sottotenente CC. cpl. Focacci Carlo di Rodolfo;
17. Sottotenente ftr. cpl. Poma Michele di Raffaele;
18. Sottotenente CC cpl. Liguori Giulio di Giovanni;
19. Sottotenente ftr. cpl. Toni Giovanni di Federico, figlio di invalido di guerra;
20. Sottotenente ftr. cpl. Morabito Ernesto di Gaetano, nato il 1° maggio 1929;
21. Sottotenente ftr. cpl. Filauro Sergio di Ugo, nato il 17 agosto 1929;
22. Sottotenente ftr. cpl. Mallozzi Benedetto di Antonio, nato il 22 gennaio 1930;
23. Sottotenente ftr. cpl. Zappi Giovanni di Luigi, nato il 18 dicembre 1930;
24. Sottotenente CC. cpl. Corleo Francesco Cesare di Giuseppe, figlio di invalido di guerra;
25. Tenente CC. cpl. Vittiglio Giuseppe di Antonio, nato il 1° dicembre 1926;
26. Sottotenente CC. cpl. Rotellini Vittorio di Rio, nato il 18 novembre 1930;
27. Sottotenente CC. cpl. Rocchietti March Mario di Augusto,
28. Sottotenente CC. cpl. Danese Giuseppe di Giovanni, nato il 25 settembre 1926;
29. Sottotenente ftr. cpl. Fussone Sebastiano di Santo, nato il 20 dicembre 1929;
30. Sottotenente CC. cpl. Teatini Luciano di Guglielmo, profugo d'Africa;
31. Sottotenente CC. cpl. Vitali Giuseppe di Gentile, coniugato;
32. Sottotenente CC. cpl. Passarello Cesare di Vincenzo, nato il 19 ottobre 1927;
33. Sottotenente CC. cpl. Munaron Aldo di Dario, nato il 23 marzo 1928;
34. Sottotenente CC. cpl. Pesce Mario di Luigi, coniugato;
35. Sottotenente CC. cpl. Cantaluppi Giuseppe di Ferdinando;
36. Tenente CC. cpl. Ungania Giacomo di Emidio;
37. Sottotenente CC. cpl. Morreale Giuseppe di Carmelo, coniugato, nato il 2 ottobre 1926;
38. Sottotenente CC. cpl. Trucco Alessandro di Carlo, coniugato, nato il 22 gennaio 1928;
39. Sottotenente CC. cpl. Viti Pietro di Francesco, nato il 3 febbraio 1927;
40. Sottotenente CC. cpl. Manconi Bernardino di Adamo, nato il 28 luglio 1928;
41. Sottotenente ftr. cpl. Cervero Antonio di Arturo, nato il 16 marzo 1929;
42. Sottotenente CC. cpl. Martone Americo di Pasquale, nato il 16 marzo 1930;
43. Sottotenente ftr cpl. Chiavoni Lamberto di Luigi, nato il 22 febbraio 1927;
44. Sottotenente ftr. cpl. Imparato Elio di Umberto, nato il 17 maggio 1931;
45. Sottotenente CC. cpl. Marrocco Giovanni di Luigi, nato il 5 gennaio 1932;
46. Sottotenente CC cpl. Costanzo Alessandro di Attilio, coniugato;
47. Sottotenente CC. cpl. Dall'Aglio Tito di Antonio;
48. Sottotenente ftr. cpl. Bonsegna Ferdinando di Alessandro, profugo Africa;
49. Sottotenente CC. r.a. cpl. Rapisarda Nicolò di Salvatore, orfano di guerra;
50. Sottotenente CC. cpl. Caglià Ennio di Pietro, orfano di guerra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1955

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1955
Registro n. 36 *Esercito, foglio n.* 193. — POCHETTINO

(4367)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.